

COMUNE DI GIRIFALCO

Regolamento Servizio Trasporto Discoteca

“Friend Bus”

Art. 1

E' istituito un servizio di trasporto per il collegamento tra il Centro urbano del Comune di Girifalco e le località alle località SS 106 in prossimità del Rebus, Pietragrande – in prossimità de La Scogliera, Soverato – in prossimità del Mama's, dove sono ubicate strutture di intrattenimento e svago (discoteche) frequentate assiduamente dai giovani del Comune. Allo svolgimento di tale servizio è adibito un bus navetta condotto da personale qualificato messo a disposizione da Ditta esterna individuata attraverso apposita procedura di selezione a norma del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

Il servizio tende ad avvantaggiare soprattutto le fasce giovanili, tutelandone la sicurezza sulle strade, allo scopo di scongiurare fenomeni quali gli incidenti del sabato sera etc.

Art. 2

Il percorso da seguire nello svolgimento del servizio è definito con apposita determinazione del responsabile dell'Area – Vigilanza e deve indicare le fermate obbligatorie ed a richiesta.

Le corse sono stabilite in linea di massima in numero di 8 a scendere e 8 a risalire nei seguenti giorni:

- 1 corsa andata e ritorno nei giorni: 3 giorni a luglio; 4 giorni ad agosto; 1 giorno a settembre.

La durata prevista del contratto è dal 15.07/2017 al 02/09/2017.

Art. 3

E' prevista una compartecipazione degli utenti al costo del servizio pari ad € 1 per ciascuna corsa (andata o ritorno). I biglietti sono acquistabili presso il Comune di Girifalco.

Art. 4

Il biglietto di viaggio deve essere esibito al conducente al momento della salita sul bus – navetta.

Art. 5

L'accesso alla navetta avviene esclusivamente in corrispondenza delle fermate prestabilite secondo il percorso concordato con la ditta.

Art. 6

Ai passeggeri è vietato: distrarre od ostacolare il conducente; -fumare in vettura; -occupare più di un posto a sedere; - ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi; -insudiciare e/o danneggiare parti della vettura o attrezzature della stessa; -avere comportamenti tali da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo o danno alle persone; -fare uso senza necessità del segnale di richiesta di fermata o del comando di emergenza d'apertura delle porte; -esercitare attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso del Comune; -trasportare materiali ed oggetti pericolosi, maleodoranti o che possono recare disturbo ai passeggeri; -sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi.

Art. 7

E' ammesso, per ciascun passeggero, il trasporto gratuito di un solo collo di dimensioni non superiori a cm. 50x20x25 e un peso non superiore a 10 Kg.

Art. 8

E' vietato il trasporto di qualsiasi animale.

Art. 9

Per informazioni l'utente può fare riferimento al Comune, Ufficio Amministrativo. Qualsiasi tipo di segnalazione o reclamo relativo al servizio o a questioni sorte con il personale di servizio, deve essere diretto sia alla Ditta affidataria del servizio che al Comune, al citato Ufficio.

Art. 10

Il Comune declina ogni responsabilità per lo smarrimento a bordo del bus - navetta di qualsiasi tipo di oggetto.

Art. 11

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatosi a bordo della vettura, i passeggeri devono segnalare il danno immediatamente al conducente e successivamente, e comunque non oltre il

termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, alla Ditta affidataria del servizio e per conoscenza al Comune con lettera raccomandata A/R o PEC.

La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il nominativo e indirizzo degli eventuali testimoni ed eventuale certificato medico. La Ditta provvederà a denunciare l'infortunio alla Compagnia assicuratrice, la quale, nei tempi che normalmente ricorrono per procedere alla liquidazione dei sinistri, provvederà, se il danno verrà riconosciuto, al risarcimento dei danni.

Sussiste comunque l'esonero da obblighi e responsabilità nel caso di danni occorsi dopo la discesa alla fermata.

Art. 12

Il servizio è affidato mediante contratto di appalto, ponendo a carico dell'affidatario l'impiego di un mezzo proprio e relativa cura dello stesso.

Art. 13

La Ditta si impegna ad effettuare il servizio con perfetta puntualità, regolarità ed efficienza. Per ciascuna giornata il conducente compila e sottoscrive una nota di servizio su cui annota anche eventuali notizie di interesse.

Art. 14

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o estendere il periodo o i percorsi di viaggio del servizio con applicazione del quinto d'obbligo. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sospendere o ridurre talune attività inerenti il servizio, dandone comunicazione scritta alla ditta con congruo preavviso. La Ditta non potrà sollevare eccezioni. In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi o qualitativi, non potrà pretendere compensi o indennizzi e il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale.

Eventuali attività aggiuntive dovranno essere svolte previa autorizzazione scritta del Comune e fatturate separatamente, secondo le intese raggiunte nei limiti di quanto consentito dalla normativa.

Art. 15

Ogni prestazione inerente il servizio verrà svolta da personale alle dipendenze della Ditta affidataria. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale deve essere inquadrato e retribuito a cura della Ditta nei corrispondenti livelli contrattuali nazionali e integrativi di lavoro che disciplinano il settore.

La Ditta dovrà garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il personale adibito al servizio deve essere in possesso dei requisiti abilitanti e della Carta di Qualificazione del Conducente CQC per il trasporto persone.

Art. 16

Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 3 giorni dalla richiesta scritta.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate al Comune. In mancanza di tale comunicazione la Ditta non può procedere ad alcuna variazione.

Art. 17

Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo e il recapito del proprio referente. Il referente dovrà essere sempre raggiungibile durante gli orari stabiliti per lo svolgimento del servizio.

Art. 18

Il personale della Ditta dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge. In caso di contestazioni sulla qualità del servizio non potrà ostacolare i controlli disposti dal Comune per verificare la conformità agli standard di qualità. La Ditta assume responsabilità per il proprio personale che non osservi comportamento corretto e rispettoso dell'utenza o sia trascurato nell'abbigliamento o usi comportamento o linguaggio non corretto.

Art. 21

Con il corrispettivo ricevuto dal Comune la Ditta, sulla base dell'offerta dalla stessa presentata, si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio. Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, con allegati le relazioni e i rapporti richiesti dal Comune per lo

svolgimento del servizio. Qualora la Ditta risulti inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di pagamento delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci lavoratori in caso di società cooperativa, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, alla rescissione del contratto e all'escussione della cauzione.

La Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora la Ditta non adempia entro il termine sopra indicato il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli istituti previdenziali.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento delle fatture non dipendente da causa imputabile alla Ditta, quest'ultima non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale.

Art. 22

Il Comune farà pervenire alla Ditta eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro tre giorni, con possibilità entro tale termine di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

La Ditta è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dal Comune in relazione alle contestazioni mosse.

Se entro tre giorni dalla data della comunicazione la Ditta non fornisce valide giustificazioni, il Comune applicherà le penali previste.

Art. 24

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune o di compensazioni da parte del Comune.

La Ditta, indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per essa vincolanti, dovrà dare notizia al Comune con la forma più celere di qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato e di ogni incidente accaduto, quale che sia la gravità ed anche in assenza di danno a persone o cose.

La Ditta provvederà alla gestione delle banche dati che si rendessero necessarie per la gestione del servizio, con gli obblighi di legge previsti e ivi compresa l'adozione delle misure di tutela dei dati previste dal D. Lgs. 196/2003. Per la gestione delle banche dati la Ditta è nominata, in virtù del

rapporto negoziale in essere con il Comune, responsabile del trattamento dei dati. Con la sottoscrizione del contratto, appunto, la Ditta assume senza riserve tale ruolo.

Art. 25

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell' inadempienza, verso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate entro e non oltre tre giorni dall'invio della contestazione.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio ovvero mediante escussione di quota-parte della cauzione definitiva. Oltre le spese che il Comune dovesse sostenere a causa del mancato corretto adempimento dell'impresa aggiudicataria il Comune applicherà le seguenti penalità:

- € 50 (cinquanta) per singola contestazione e per ogni giorno in cui si protrae l'inadempienza;
- € 100 (cento) nel caso di recidiva nelle inadempienze e per ogni giorno in cui si protrae la recidiva.

Il Comune applicherà le penalità, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- carenze in ordine allo svolgimento del servizio;
- comportamento non corretto e non rispettoso dell'utenza e delle condizioni nelle quali il servizio si svolge;
- ritardo nella sostituzione degli automezzi o del personale;
- mancata effettuazione di corse;
- ritardo nella trasmissione delle comunicazioni periodiche;
- mancata nomina del soggetto referente;
- mancata idoneità dei documenti comprovanti regolarità degli obblighi contributivi.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni, ivi compreso il danno d'immagine.

Art. 26

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta; - cessione dell'attività a terzi; - arbitraria o reiterata sospensione/interruzione del servizio o di singole corse; - mancato rispetto delle norme di sicurezza; - mancato rispetto degli obblighi inerenti il rapporto con il personale; - frode nell'esecuzione delle prestazioni; - mancata costituzione, validità o efficacia della polizza assicurativa RC; - inadempienze tali da rendere inaccettabile la prosecuzione del servizio per gli scopi cui è destinato.

E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza necessità di diffide o altre formalità.

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 27

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta in relazione ai contenuti contrattuali, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice Ordinario del Foro di Catanzaro.

Art. 28

Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d'appalto rimarrà a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile, agli usi e al D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabile.